Paolo, Gallo Alfonso e Galeone Mario, nonché dalle consulenze tecniche espletate, sono emersi concreti elementi atti a ritenere che la localizzazione del sito ex Ideal Standard in zona A.S.I. del Comune di Salerno per la realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato con potenza superiore a 800 MW ed opere annesse – segnatamente un elettrodotto interrato di 12,5 chilometri per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale ed un metanodotto di 36 chilometri per la connessione al gasdotto Snam Rete Gas – sia frutto di una illecita concertazione tra i vertici del gruppo imprenditoriale interessato alla costruzione della centrale (General Construction S.p.a. di Napoli) ed esponenti politici ed amministrativi locali, maturata, a partire dal dicembre 2002/gennaio 2003, attraverso reiterati contatti ed incontri presso le sedi dell'ASI e del Comune di Salerno.

In particolare, le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione hanno evidenziato strette interrelazioni tra componenti della famiglia Gallo di Napoli, proprietaria della General Construction S.p.a. (segnatamente, Gallo Alfonso, Gallo Francesco e Gallo Immacolata), membri di organi amministrativi, direttivi e di controllo della società (Esposito Giovanni, Bozza Laura, Galeone Mario) ed esponenti politici ed amministrativi locali (De Luca Vincenzo - con le riserve in precedenza espresse in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni "indirette" - Marotta Felice, De Biase Mario), volte a favorire l'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard di Salerno della centrale termoelettrica, nella quale reimpiegare 117 lavoratori ex Ideal Standard dismessi a 31.12.1998 (cfr. verbale delle conferenze di servizio svolte presso il Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2004).

In particolare, dall'esame della documentazione inerente la società Energy Plus S.r.l. con sede in Napoli, costituita nel giugno 2003 e collegata alla General Construction S.p.a. per la sostanziale coincidenza di organi amministrativi e di controllo (cfr. schede informative Energy Plus S.r.l. e General Construction S.p.a. redatte dai Carabinieri di Salerno; visure allegate alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dr. Giovanni Coppola del 25.02.2005), della documentazione relativa al progetto presentato in data 11 agosto 2003 al Ministero delle Attività Produttive di Roma dalla Energy Plus S.r.l. per la realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di circa 780 MW in zona A.S.I. del Comune di Salerno e relative opere annesse, integrato in data 10 ottobre 2003 e revisionato con nota del 30 dicembre 2003 (cfr. copia degli atti trasmessi dal Ministero delle Attività Produttive di Roma in data 19 luglio e 3 settembre 2004; documentazione in originale acquisita presso il Ministero delle Attività Produttive di Roma; documentazione in originale acquisita presso il Ministero dell'Ambiente; documentazione in originale acquisita presso ASI di Salerno), e soprattutto dalle consulenze tecniche espletate, sono emerse gravi carenze negli elaborati progettuali presentati agli organi ministeriali e reiterate gravi illegittimità nelle diverse fasi di espletamento delle istruttorie volte al rilascio del parere della Commissione VIA, del decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente, nonché del provvedimento autorizzativo di cui alla legge 9 aprile 2002 n.55, che sono risultati non conformi al dettato delle regole generali disciplinanti l'espletamento del procedimento amministrativo, delle speciali normative vigenti in materia e della disciplina sulle costruzioni di opere pubbliche.

Ulteriori macroscopiche illegittimità afferiscono l'avvio e l'espletamento del procedimento per la espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione della centrale termoelettrica ed opere annesse ai sensi della legge n.55/2002, con violazione delle disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n.2359, D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, legge 9 aprile 2002 n.55, legge 27 ottobre 2003 n.290.

Alle macroscopiche illegittimità amministrative si aggiungono, nelle istruttorie ministeriali, gravi omissioni nella verifica della compagine societaria e della capacità patrimoniale della società investitrice Energy Plus S.r.l. con sede in Napoli alla effettiva realizzazione dell'investimento, tenuto conto di alcuni rilevanti elementi (emergenti da una mera visura di atto costitutivo, statuto, nota integrativa dell'ultimo bilancio), quali la costituzione della società in epoca immediatamente antecedente alla presentazione del progetto; l'assenza di dipendenti; la esiguità del capitale sociale (11.000 euro) rispetto al valore dell'insediamento proposto (500 milioni di euro); l'anonimato del soggetto detentore effettivo della maggioranza azionaria (Naxos S.A. società anonima con sede in

Lussemburgo); il collegamento della Energy Plus S.r.l. con società operanti nel settore ambientale (es: Molise Ambiente S.r.l.; Egoambiente S.r.l.) o energetico (Molisenergy S.r.l.) aventi medesima sede ed organi e costituite con identiche modalità; la partecipazione del socio di minoranza Esposito Giovanni in gruppi societari operanti nel settore della intermediazione immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore (cfr. visure societarie allegate alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dr. Giovanni Coppola del 25.02.2005).

Sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, tali gravi illegittimità ed omissioni nell'espletamento delle procedure istruttorie ministeriali finalizzate al rilascio del parere della Commissione VIA, del Decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente, del provvedimento autorizzativo finale di cui alla legge 9 aprile 2002 n.55, nonchè nelle procedure amministrative di esproprio sono subito apparse finalizzate ad accelerare l'acquisizione dell'area ex Ideal Standard di Salerno ed il rilascio dei titoli autorizzativi alla costruzione ed esercizio della centrale termoelettrica, a vantaggio del gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia Gallo e dei soggetti economici ad esso collegati.

In particolare, dai documenti societari acquisiti è emerso che la società EGL Italia S.p.a., con sede in Genova, operante nel settore della vendita di energia elettrica e collegata alla Elektrizitats Geellschaft Laufenburg Ag (EGL) con sede in Zurigo – Svizzera ha finanziato la Energy Plus S.r.l. per un importo di 1.000.000,00 di euro, di cui 450.000,00 erogati in data 31.12.2003 (giorno successivo alla definitiva revisione del progetto del 30.12.2003) con accredito su un conto corrente bancario della società, di talchè deve ritenersi che le dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione dello scopo sociale della Energy Plus provengano, illegittimamente, da soggetti terzi, estranei alla compagine societaria e non esercenti attività finanziaria.

Successivamente al rilascio in data 3.09.2004 dell'autorizzazione ministeriale n. 55/10/2004 alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica in territorio salernitano e, precisamente in data 13.10.2004, tutte le azioni della società Energy Plus S.r.l. sono state trasferite alla Elektrizitats Geellschaft Laufenburg Ag (EGL) con sede in Zurigo (Svizzera).

Tali operazioni (finanziamento esterno; cessione delle quote sociali) concorrono ad enucleare un effettivo e concreto interesse economico della società elvetica EGL alla installazione della centrale di Salerno, in funzione della successiva produzione e commercializzazione di energia elettrica, palesato soltanto all'esito del definitivo rilascio dell'autorizzazione ministeriale.

Allo scopo di mantenere il riserbo sulla partecipazione della elvetica EGL all'affare, è stato adottato un sofisticato sistema fondato su articolati schemi di controllo e/o collegamento societario, mediante la costituzione, tramite società collegate italiane (EGL Italia S.p.a. di Genova; Ansaldo Energia S.p.a. di Genova; General Construction S.p.a. di Napoli), di una società di scopo con sede nel territorio interessato dall'intervento (Energy Plus S.r.l. di Napoli), gestita, per i soli aspetti burocratici afferenti la localizzazione del sito, l'espletamento delle procedure di rilascio dei titoli autorizzativi, i rapporti con politici, amministratori, comunità locali, da operatori nazionali, ma controllata da una rete di fiduciarie estere con sedi in paradisi fiscali, incaricate della gestione finanziaria e della amministrazione delle quote sociali per conto della fiduciante elvetica, alla quale le stesse sono state cedute a seguito del definitivo rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione e all'esercizio della centrale e con l'acquisizione coattiva del suolo di insediamento.

In particolare, nell'ambito della Energy Plus di Napoli (controllata dalla Naxos S.A. con sede in Lussemburgo in Boulevard de la Foire 5, partecipata, in maggioranza, dalla Fidcorp Limited con sede in Gibilterra, Watergardens 6, Suite 24) l'amministrazione della società risulta demandata all'Arch. Bozza Laura, moglie di Galeone Mario (referente del progetto presso le PP.AA.), mentre socio di minoranza è Esposito Giovanni, sindaco effettivo della General Construction S.p.a. e socio di varie altre società ad essa collegate, operanti nei settori energetico ed ambientale, della intermediazione immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore.

Il ricorso a tale sofisticato sistema, basato su complicati schemi di controllo e/o collegamento societario ed implicante la temporanea partecipazione di fiduciarie estere per la gestione finanziaria, è certamente significativo di una volontà della EGL svizzera di non intervenire nella fase

propedeutica alla installazione della centrale né direttamente, né tramite la collegata italiana EGL Italia S.p.a., ma soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione ministeriale e l'acquisizione del suolo oggetto di insediamento.

All'interesse della società svizzera EGL alla produzione e vendita di energia elettrica in territorio italiano, si affianca quello delle società italiane Ansaldo Energia S.p.a. di Genova e General Construction S.p.a. di Napoli alla fase esecutiva del progetto, al conseguimento delle pubbliche commesse per la costruzione dell'impianto ed opere annesse (metanodotto ed elettrodotto), alla gestione e manutenzione degli stessi.

Concorrono ad avvalorare tale ipotesi l'oggetto sociale delle suddette società; i rapporti di nuova istituzione della General Construction S.p.a. con la società Ansaldo Energia S.p.a. e di rinnovo delle commesse con la società Enelpower; la costituzione tra Ansaldo Energia S.p.a. e General Construction S.p.a. del Consorzio Chiara con sede in Genova, operante nel settore energetico, di cui membri del Consiglio Direttivo sono, tra gli altri, Gallo Immacolata, Esposito Giovanni e Galeone Mario; la partecipazione della General Construction S.p.a. a diversi consorzi operanti nel settore edilizio (Consorzio Sif, Euroconst Consorzio Stabile, Ancona S.c.a.r.l., tutti con sede in Napoli alla via De Pretis n.19; Messina S.c.a.r.l con sede in Messina) ed ambientale (Ischia S.c.a.r.l con sede in Napoli alla via De Pretis n.19) costituiti con importanti gruppi imprenditoriali partenopei (Sled S.p.a. facente capo a Wolf Chitis; Vitale Costruzioni S.p.a.; Brancaccio Costruzioni S.p.a.; Castaldo Costruzioni S.p.a.; Co.Me.Ga S.r.l.; Milano Costruzioni S.p.a., ecc...); dalla partecipazione dei Gallo in molteplici società di investimento nel settore immobiliare e mobiliare (cfr. relazione di consulenza tecnica del 25.02.2005 a firma del Dr. Giovanni Coppola ed allegati).

L'esistenza di reciproche cointeressenze le tra EGL con sede in Svizzera, EGL Italia S.p.a., Ansaldo Energia S.p.a. e General Construction S.p.a. risulta comprovata dalla partecipazione alla conferenza di servizi tenutasi in data 28 luglio 2004 presso il Ministero della Attività Produttive di Roma, accanto a esponenti della Energy Plus, di rappresentanti di EGL, Ansaldo Energia ed Enisystem, formalmente non legittimati a presenziare alla riunione; nonché dalla partecipazione di rappresentanti della Ansaldo Energia, Enisystem e Snamprogetti alla conferenza di servizi del 13 febbraio 2004 e di rappresentanti di Ansaldo Energia ed Enisystem alla conferenza di servizi del 18 novembre 2003 (cfr. fogli di presenza allegati ai verbali di resoconto delle conferenze di servizi).

Pertanto, alla stregua degli elementi raccolti, vi è fondato motivo di ritenere che l'attività di Galeone Mario, Bozza Laura, Esposito Giovanni, tramite il fattivo apporto del Santopietro, si sostanzi in un'opera di illecita mediazione presso politici (De Luca Vincenzo, con le riserve di cui sopra), amministratori locali (De Biase Mario, Marotta Felice), funzionari ministeriali, per conto di grandi gruppi imprenditoriali collegati, esteri (E.G.L. elvetica) ed italiani (E.G.L. Italia S.p.a.; Ansaldo Energia S.p.a.; General Contruction S.p.a.), interessati ad acquisire, in violazione delle regole di concorrenza disciplinanti il libero mercato, una situazione dominante nella produzione e vendita di energia elettrica, nella costruzione e nella gestione di centrali termoelettriche ed opere annesse su territorio nazionale e, nella specie, nel circondario di Salerno.

Dalle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione sulle utenze in uso agli indagati Santopietro Giovanni Paolo e a Tiefenthaler Angelo, è emerso altresì che, dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame di Salerno del 26.11.2004 di annullamento del decreto di sequestro preventivo dello stabilimento ex Ideal Standard S.r.l., sono proseguite le trattative, instaurate dal Santopietro a partire dal gennaio del 2003, tra i titolari dell'area ex Ideal Standard (prima, Tiefenthaler Angelo per conto della S. Marco Immobiliare S.r.l.; poi Maiolica Antonio ed il figlio Lorenzo per conto della Cereal S.a.s.) e i rappresentanti della General Construction S.p.a., in particolare, l'esposito Giovanni, per la cessione della restante porzione dei suoli non ricadente nell'esproprio.

L'interesse dei locali politici ed amministratori (De Luca Vincenzo - con le riserve di cui si è detto - De Biase Mario, Marotta Felice) è stato fortemente orientato nel senso di favorire la costruzione della centrale nella quale reimpiegare i lavoratori ex Ideal Standard dismessi in data 31.12.1998, come è reso evidente dal contenuto dei colloqui telefonici intercettati tra Gallo Alfonso, Galeone

Mario, Marotta Felice; tra costoro e Santopietro Giovanni Paolo; tra Santopietro e De Biase Mario; tra Marotta, Santopietro e De Luca Vincenzo (con le riserve di cui sopra).
Tale interesse si è manifestato, altresì, con l'approvazione con delibera di Giunta Municipale n. 1671 del 3 dicembre 2004 della proposta presentata dalla Energy Plus S.r.l. di Napoli di promozione della mostra evento organizzata dal Comune di Salerno *"Pablo Picasso. I luoghi e riti del mito"*; che a tale data, come risulta dalla stessa proposta depositata al Comune di Salerno in data 25.11.2004, Amministratore Delegato della società risulta essere tale Karl K. Keller e la Direzione e Coordinamento esercitati da EGL – Elektrizitats Geellschaft Laufenburg Ag ex art. 2947 c.c.; che, effettivamente, risulta essere stata corrisposta una somma di denaro (60.000 euro) dalla Energy Plus al Comune a titolo di "promozione" della mostra, come si evince dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza in uso a Marotta Felice.
Infine, dall'esame della documentazione acquisita, i consulenti tecnici del P.M. (i cui accertamenti devono intendersi richiamati in questa sede, in quanto pienamente condivisi da questa A.G.) evidenziavano tutte le macroscopiche illegittimità e tutte le false attestazioni analiticamente descritte ai **capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare** (anche se, come già detto, la richiesta di applicazione di misure personali deve intendersi limitata ex art. 280 c.p.p. solo ai **capi D ed E**).
In definitiva, alla luce di quanto innanzi rappresentato, deve ritenersi che l'area ex Ideal Standard di Salerno continui, dal lontano 1998, a costituire oggetto di una illecita gestione politico-amministrativa, volta a favorire l'insediamento e gli interessi criminosi di operatori economici promotori di fittizi programmi di investimento (Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a., Memaf S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l.) ovvero (come per la Energy Plus S.r.l.) di gruppi imprenditoriali interessati ad acquisire posizioni di dominio economico-commerciale in settori specializzati (energetico, ambientale), in dispregio alle regole di tutela della libera concorrenza.

Per quanto riguarda invece i reati associativi contestati al **capo A)** della prima richiesta cautelare e al **capo A)** della terza richiesta cautelare, non sussistono, allo stato, i gravi indizi di colpevolezza.
Occorre premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che il criterio distintivo tra delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato consiste nel carattere o nella natura dell'accordo criminoso che, nel caso del concorso, si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo tra i correi, mentre nell'associazione tale accordo è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati (Cass. Pen. Sez. V, 20 gennaio 1999 n. 3340, Stolder; Cass. Pen. Sez. V, 22 febbraio 1999 n. 949, Boldrini).
E' invece configurabile il concorso eventuale (o esterno) nel delitto associativo ogni qualvolta, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell'associazione criminosa (e quindi anche in rapporto a sporadiche e solo eventuali situazioni di emergenza in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento: cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8.2.1999 n. 5777, Crnojevic), il soggetto svolga, con coscienza e volontà, un'attività, ancorché occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell'associazione, e valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento (Cass. Pen. Sez VI, 25.6.1997 n. 1120, Prisco ed altri), fermo restando che in tal caso la responsabilità può essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto dall'associazione secondo le regole interne, anche consuetudinarie, di questa, mentre in assenza di questa dimostrazione, ove risulti che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi va considerata alla stregua di qualsiasi partecipe (Cass. Pen. Sez. V, 23.5.1997 n. 4093, Montalto).

Si è ancora affermato (Cass. Pen. Sez. VI, 24.9.1999 n. 12530, Tinnirello) che in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta da facta concludentia, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti scopo. E' stato inoltre chiarito (Cass. Pen. Sez. V, 28.6.2000 n. 12525) che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo.

Può, in conclusione, affermarsi che l'associazione per delinquere si caratterizza: per la presenza di un vincolo associativo permanente, anche se limitato nel tempo; per l'indeterminatezza del programma criminoso, che può consistere anche nella commissione di reati della medesima natura; per l'esistenza di una struttura organizzata, anche minima.

Orbene, nel caso di specie, non risultano acquisiti elementi gravemente indiziari per ritenere che Ferrari Renato Tullio, Loreti Alberto, Castaldo Pietro, Di Donna Eugenio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Monti Dina, Chirico Franco, Florio Adolfo, Italiani Giulio Cesare, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Felicori Stefano, Massa Claudio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Rovello Giovanna, Fossati Piero Enrico, De Luca Vincenzo, De Biase Mario, Marotta Felice, Mucio Mariano, Mari Francesco, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Di Filippo Ercole, Grieco Vincenz, Fortunato Pietro, Rocchino Giovanni e Berritto Giovanni abbiano dato vita all'associazione per delinquere di cui al **capo A) della prima richiesta cautelare**, e che Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Francesco, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, Galeone Mario, De Luca Vincenzo, Marotta Felice, De Biase Mario, Santopietro Giovanni Paolo, Landolfi Nicola, Criscuolo Lorenzo, Maiolica Antonio, Maiolica Lorenzo, Nigro Carmine e "persone da identificare" abbiano dato vita all'associazione per delinquere di cui al **capo A) della terza richiesta cautelare**.

Invero, le risultanze investigative hanno indubbiamente evidenziato una concentrazione di interessi politico-amministrativo-economici tesi a favorire: 1) - da un lato - l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale da parte delle società Ideal Standard S.r.l., Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a. (poi trasformata in S.r.l.) e I.T. & S. S.p.a., al fine di conseguire indebitamente contribuzioni statali (cassa integrazione straordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione) a beneficio dei lavoratori dismessi al 31.12.1998; 2) - dall'altro - l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno, in un unico comparto cui imprimere la destinazione "turistico-commerciale" in variante al P.R.G. vigente, delle iniziative imprenditoriali di Tiefenthaler Angelo e di Grieco Vincenzo; 3) - dall'altro ancora - l'insediamento, nell'area industriale ex Ideal Standard, della società napoletana ENERGY PLUS S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica, nella quale reimpiegare i lavoratori ex Ideal Standard dismessi al 31.12.1998.

Tale concentrazione di interessi politico-amministrativo-economici fa indubbiamente sorgere il sospetto dell'esistenza di un particolare vincolo tra i soggetti coinvolti nelle vicende in esame, tanto da consentire di ipotizzare, sia pure a livello meramente indiziario, che tale vincolo possa essere di natura associativa.

Ma, nonostante gli sforzi degli organi inquirenti, la piattaforma indiziaria, allo stato, non ha assunto, con riguardo ai reati associativi ipotizzati, quei connotati di gravità richiesti per l'applicazione di misure cautelari personali, tali cioè da consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur

senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità agli indagati (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 28.11.1995 n. 3133, Sinani).
Invero, se si analizzano bene le condotte degli indagati alla stregua delle risultanze investigative, si può notare che l'accordo criminoso è stato raggiunto di volta in volta ed è stato diretto alla commissione di uno o più reati determinati, spesso ispirati dal medesimo disegno criminoso, che di volta in volta è stato, come detto, l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale per conseguire indebitamente contribuzioni statali, oppure l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno di specifiche iniziative imprenditoriali in variante al P.R.G. vigente, oppure l'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard della società napoletana ENERGY PLUS S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica.
Raggiunto di volta in volta lo scopo prefissato, si è esaurito l'accordo tra i correi, senza che, francamente, si possa ragionevolmente ritenere che tale accordo sia stato in realtà diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno con la consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati, atteso che l'accordo criminoso è stato invece di volta in volta determinato da contingenti ragioni di natura puramente affaristica.

Per quanto riguarda i restanti reati posti a base delle richieste di applicazione di misure personali (**S, V, Z della prima richiesta cautelare**), va evidenziato che devono ritenersi sicuramente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati tributari contestati ai capi **V), Z)** della prima richiesta cautelare.
Invero, si è già detto che, al fine di reperire ulteriori illeciti finanziamenti per la realizzazione del nuovo progetto di parco (trattasi in realtà di un centro turistico-commerciale) ed il pagamento delle maestranze ex Ideal Standard, la triade Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, con l'ausilio di Santopietro Massimiliano, commercialista delle società e fratello di Giovanni Paolo, ha perpetrato una frode fiscale con l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Risulta, infatti, che la società I.T.& S.p.a. ha inoltrato domanda di rimborso IVA per l'importo di € 1.000.000,00 sulla base di una fattura di € 6.000.000,00 compreso iva, ricevuta dalla società Aqua Focus & Geo con sede in Pontevico (BS) Via Guglielmo Marconi 58 ed avente ad oggetto "Cessione Progetto Seapark Salerno".
Gli accertamenti esperiti hanno comprovato che la fattura esibita inerisce ad una operazione inesistente, posta in essere con la finalità di creare un fittizio credito iva di cui chiedere rimborso.
E' emerso infatti che la società cedente e cioè Aqua Focus & Geo ha come oggetto sociale la fornitura e posa in opera di pavimenti, rivestimenti e materiali edili, nulla a che vedere con una società quanto meno di progettazione.
In data 9.12.2003, la società S. Marco Immobiliare emetteva fattura n. 6/2003 nei confronti di Aqua Focus & Geo relativa alla cessione del progetto Seapark di Salerno; in pari data quest'ultima emetteva fattura n. 3/2003 per pari importo alla IT & S S.p.a..
A tale data, tuttavia, il progetto in questione non apparteneva né alla S.Marco Immobiliare, né all'Aqua Focus & Geo, bensì alla Seapark S.p.a..
Invero, in data 22.12.2003, con nota acquisita al protocollo del Comune di Salerno al n° 118351 la SEAPARK dichiarava la rinuncia alla procedura di cui al D.P.R. 447/98 chiedendo l'archiviazione del progetto di realizzazione di un parco ludico - tematico denominato Mediterranean Sea Park presentato allo Sportello Unico con prot. Gen. N 64020 del 03/07/2000. In relazione a tale nota lo S.U.A.P. disponeva la conclusione del procedimento e l'archiviazione della pratica.
Il progetto, inoltre, non aveva alcun valore economico anche in considerazione della predetta rinuncia formulata dalla SEAPARK in data 22.12.2003 ed archiviazione effettuata dall'Ente competente.

Il legame esistente tra le società Seapark, S. Marco Immobiliare, I.T. & S. per la comunanza di organi gestori e di vigilanza, così come risulta agli atti del procedimento, non poteva non rendere nota tale circostanza agli esponenti della I.T. & S..
Quanto alle modalità di pagamento della fattura in questione, l'analisi delle schede contabili allegate alla richiesta di rimborso I.V.A. evidenzia che la predetta fattura, per l'importo di € 1.000.000,00 sarebbe stata pagata con acconti parziali a partire da aprile 2003, ben otto mesi prima della ricezione del documento contabile, con relativa infrazione alle disposizioni in materia IVA, senza che risultasse individuato il soggetto beneficiario dei singoli importi.
Inoltre mai alcuni contratto di cessione del progetto tra le predette società risulta essere stato posto in essere.
Elementi questi che comprovano la fittizietà dell'operazione tesa a reperire illecite provviste finanziarie.

Devono invece ritenersi sicuramente insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di riciclaggio contestato al capo **S)** della prima richiesta cautelare.
Occorre premettere che in materia di sequestro preventivo (dove come è noto la regola di giudizio è assai meno rigorosa, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del reato), è stato precisato dalla Suprema Corte che per il sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio, pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati e accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili, il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 12.11.1997 n. 4769).
Orbene nel caso di specie, come si è già visto in occasione della disamina delle risultanze investigative, non risulta acquisito alcun concreto elemento che consenta di ritenere quanto meno astrattamente configurabile i delitti presupposti indicati nell'imputazione provvisoria (abusiva attività di esercizio del credito e/o di intermediazione mobiliare ovvero occulte provviste finanziarie non contabilizzate nelle scritture aziendali), atteso che in sostanza il riciclaggio viene ipotizzato soltanto per i contatti di alcuni indagati con i coniugi Bolici Aurora e Caltagirone Roberto, soggetti pregiudicati per reati finanziari, contro il patrimonio e l'ordine pubblico, attualmente in stato di latitanza (cfr. schede informative dei Carabinieri di Salerno R.O.N.O. del 15.09.2004), e con Sebastiano Antonio, soggetto pregiudicato per delitti contro il patrimonio e l'ordine pubblico, legato ad ambienti di criminalità organizzata anche di tipo mafioso (cfr. schede informative dei Carabinieri di Salerno R.O.N.O. del 15.09.2004).
E' emerso, in particolare, dal tenore di molte conversazioni telefoniche, che i capitali dell'operazione speculativa condotta dal Thiefenthaler per conto della I.T. & S., tramite il Santopietro Giovanni Paolo ed il Santopietro Massimiliano, sono gestiti dalle società finanziarie della Seapark B.M.P. s.r.l. e Consult Fin S.r.l., e risultano provenire dalla coppia Bolici Aurora – Caltagirone Roberto, attualmente residente in Spagna, nella città di Barcellona, ove costretti a permanervi in stato di latitanza per reati patrimoniali e finanziari perpetrati in territorio italiano, ovvero da Sebastiano Antonio, soggetto pluripregiudicato, legato alla criminalità organizzata della provincia di Caserta.
E' inoltre risultato che in favore dei coniugi Bolici-Caltagirone il Mellone si sia attivato per fornire patente e documenti di identità per un eventuale rimpatrio, ricevendo, per la mediazione svolta, anche un compenso finanziario.
Tuttavia, appare di tutta evidenza che si è di fronte ad un mero sospetto, senza che possa ragionevolmente ritenersi neanche astrattamente ipotizzabile il delitto di riciclaggio.

Per completare il quadro dei reati contestati nelle tre richieste cautelari in esame occorre procedere alla disamina dei reati di cui ai capi **D), E), W), Y) della prima richiesta cautelare**, correttamente

ex art. 280 c.p.p. non posti a base delle richieste di applicazione di misure personali, ma solo di quelle reali.
Per quanto riguarda i reati di lottizzazione abusiva di cui ai capi **D), E),** c'è poco da dire, atteso che tali reati sono stati posti a base, rispettivamente, dei decreti di sequestro preventivo emessi nel procedimento in esame da questo Giudice in data 30.12.2003 e in data 29.10.2004 e, all'esito delle impugnazioni proposte dalle parti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali reati non possono ritenersi neanche astrattamente configurabili, con la conseguente formazione del giudicato cautelare che, in mancanza di elementi nuovi, preclude qualsiasi nuovo esame degli stessi fatti.
Per quanto riguarda i reati di false comunicazioni sociali di cui ai capi **W), Y),** va evidenziato che, allo stato, non possono ritenersi neanche astrattamente configurabili, atteso che non risulta accertato il superamento delle soglie di punibilità di cui all'art. 2621, commi 3 e 4, c.c..

Ricapitolando, per quanto riguarda le richieste di applicazione di **misure cautelari personali**, devono ritenersi sicuramente sussistenti, per le ragioni in precedenza esposte, i **gravi indizi di colpevolezza** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), F), M), N), O), Q), R), T), U), V), Z)** della prima richiesta cautelare, in ordine ai **reati di cui ai capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare, e in ordine ai **reati di cui ai capi D), E)** della terza richiesta cautelare.
Devono invece ritenersi insussistenti, per le ragioni in precedenza esposte, i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai **reati di cui ai capi A), I), S)** della prima richiesta cautelare, e in ordine al **reato di cui al capo A)** della terza richiesta cautelare.

Occorre ora verificare se sussistano o meno le **esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a), b), c) c.p.p.** prospettate dal P.M. nelle tre richieste cautelari, limitando ovviamente l'esame agli indagati nei cui confronti sono state richieste le misure cautelari personali per i reati per i quali si ritengono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, con l'esclusione di De Luca Vincenzo per le ragioni in precedenza esposte.
E' necessario quindi verificare se sussistano o meno esigenze cautelari per i seguenti indagati: Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, Mari Francesco, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Rocchino Giovanni, Berritto Giovanni, Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, e Galeone Mario.
Orbene, per quanto riguarda l'esigenza cautelare di cui all'**art. 274 lett. a) c.p.p.**, va evidenziato che non sono state espressamente prospettate dal P.M. (né si desumono dagli atti) le circostanze di fatto (da indicare nel provvedimento cautelare a pena di nullità) che consentano di ravvisare una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, ove si consideri che in un lungo arco temporale gli organi inquirenti sono riusciti ad acquisire una imponente mole di documenti (che nel corso del tempo sono stati posti al vaglio dei consulenti tecnici) e ad escutere numerosi testi (che hanno reso subito dichiarazioni utili per le indagini), acquisendo in tal modo (unitamente alle risultanze delle intercettazioni telefoniche) tutti gli elementi necessari per la ricostruzione delle vicende in esame, senza che in alcun modo lo stato di libertà degli indagati e la loro posizione di forza sul piano economico o politico-amministrativo abbiano ostacolato l'attività di ricerca della prova. Pertanto, non si vede come per il futuro gli indagati possano in concreto ostacolare il compimento delle operazioni di perquisizione e sequestro e di assunzione di testimonianze che il P.M. ha prospettato di dover effettuare (o anche il compimento di altre eventuali indagini), ragion per cui non è possibile formulare la prognosi di probabile accadimento della situazione di paventata compromissione di quelle esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 3.3.1995 n. 69).
Per quanto riguarda l'esigenza cautelare di cui all'**art. 274 lett. b) c.p.p.**, va premesso che il pericolo di fuga non può essere desunto da mere presunzioni, come ad esempio l'eventuale

condanna dell'indagato a pena non sospendibile, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 24.9.1993 n. 2411; Cass. Pen. Sez. II 10.8.1995 n. 3420). Nel caso di specie, non sono stati prospettati dal P.M. (né si evincono dagli atti) i concreti elementi da cui si possa desumere il pericolo di fuga degli indagati, non essendo infatti rilevanti a tal fine né l'entità della pena connessa ad un'eventuale dichiarazione di responsabilità (per le ragioni anzidette) né lo stato di latitanza di BOLICI Aurora e di CALTAGIRONE Roberto (essendo stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a loro ascritti).

Nemmeno può ritenersi sussistente l'esigenza cautelare di cui all'**art. 274 lett. c) c.p.p.**, non essendo ravvisabile il concreto pericolo che gli indagati possano commettere delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Invero, sotto il profilo oggettivo, occorre evidenziare che le specifiche modalità e circostanze dei fatti non consentono di formulare la prognosi di condotte recidivanti, in quanto tali modalità e circostanze non possono ritenersi sintomatici di una particolare pericolosità degli indagati, ove si consideri che le loro condotte appaiono caratterizzate da un'evidente occasionalità, che di volta in volta si è estrinsecata, come detto, con riferimento ad alcuni indagati attraverso l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale per conseguire indebitamente contribuzioni statali, oppure con riferimento ad altri indagati attraverso l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno di specifiche iniziative imprenditoriali in variante al P.R.G. vigente, oppure con riferimento ad altri indagati ancora attraverso l'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard della società napoletana ENERGY PLUS S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica..

Sotto il profilo soggettivo, poi, occorre evidenziare che nemmeno la personalità degli indagati consente di ipotizzare un concreto pericolo di reiterazione, non risultando a loro carico né precedenti penali né precedenti giudiziari né altri comportamenti particolarmente rilevanti sotto tale profilo, ove si consideri che Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Rocchino Giovanni, Keller Karl, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni e Galeone Mario risultano completamente incensurati, mentre non particolarmente allarmanti risultano i precedenti penali a carico di Ciliberti Gianni (gravato solo da due precedenti molto risalenti nel tempo), Thiefenthaler Angelo (gravato solo da precedenti per reati depenalizzati o contravvenzionali o comunque molto risalenti nel tempo), Petrali Giovanni (gravato solo da un precedente per reato contravvenzionale), Grieco Vincenzo (gravato solo da tre precedenti per reati contravvenzionali e comunque molto risalenti nel tempo), Fortunato Pietro (gravato solo da due precedenti per reati contravvenzionali e comunque molto risalenti nel tempo), Mari Francesco (gravato solo da tre precedenti per reati molto risalenti nel tempo), Berritto Giovanni (gravato solo da un precedente per reato contravvenzionale molto risalente nel tempo), Gallo Alfonso (gravato solo da un precedente per reato di modesta entità e molto risalente nel tempo); il certificato di carichi pendenti è stato acquisito solo per Santopietro Giovanni Paolo (incensurato e gravato solo da un carico pendente risalente al 1992).

In sostanza, non risultano acquisiti, allo stato, concreti elementi che impongano di restringere la libertà personale degli indagati.

Si impone pertanto il **rigetto** delle tre richieste di applicazione di misure cautelari personali.

Occorre ora verificare se sussistano o meno i presupposti per l'applicazione delle **misure cautelari reali** richieste dal P.M.

Nella **prima richiesta cautelare** il P.M., per tutti i reati contestati agli indagati dal capo A) al capo Y), **ha chiesto il sequestro preventivo:**

1) dei seguenti suoli intestati alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. e CEREAL S.a.s., ritenendo che tali immobili ineriscano ai reati sopra

ipotizzati, in quanto strumentali all'attuazione del programma delittuoso ideato ed attuato dal gruppo, e ritenendo che gli stessi risultino allo stato nella disponibilità delle società sopraindicate e delle controllanti, nonché, per esse, degli indagati Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Petrali Giovanni, Brusinelli Osvaldo, Tiefenthaler Angelo che direttamente o indirettamente le amministrano:
particella 972 (ex 490/b) di ha. 0,11,85 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio per pubblica utilità, di proprietà della Seapark S.p.a. in virtù del contratto di vendita stipulato in data 10.11.1999 con la Ideal Standard S.r.l.;
particella 973 (ex 490/c) di ha. 0,17,91 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio (FFSS) per pubblica utilità, di proprietà della San Marco Immobiliare S.r.l. in virtù del contratto di vendita stipulato in data 13.11.2002 con la S. Marco Immobiliare S.r.l. (società collegata alla Seapark S.p.a., Consorzio Seafarm, I.T. & S . S.p.a.);
capannoni e suoli ex Ideal Standard, individuati in catasto urbano al fo. 50 particelle 312, 314, 332, 484, 490 e al fo. 51 particella 337, in catasto terreni al fo. 51, particelle n. 31, 49, 595, 597, 259, 275, 971, di proprietà della Cereal S.a.s., in virtù del contratto di vendita stipulato in data 18.11.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;
particella 490 foglio 50 e della 155 foglio 51 (ora foglio 50 part. 973 e foglio 51 part. 599), promessa alla Meral S.p.a. in virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22.12.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;

ed inoltre, ritenendo:
che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione sono stati utilizzati conti correnti intestati ed in uso alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), CONSULT FIN S.r.l., B.M.P. S.r.l., S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l., I.T. & S. S.p.a. e, comunque, nella disponibilità degli indagati sopraindicati;
che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo gli indagati compiano sui beni suddetti atti di disposizione patrimoniale e comunque operazioni negoziali atte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale;
che i beni suddetti sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate;
che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
che ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., deve essere assicurata la confisca delle somme di denaro integranti il profitto dei contestati reati;
ha altresì chiesto il sequestro preventivo:
2) delle somme di denaro indebitamente corrisposte dal 1°.01.1999 ad oggi in favore delle società IDEAL STANDARD S.r.l., SEAPARK S.p.a., I.T. & S. S.p.a., a titolo di trattamento di indennità di mobilità ed integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991, da determinarsi in sede di esecuzione;
3) delle somme di denaro integranti il prezzo delle illecite operazioni di vendita dei suoli anzidetti dalla SEAPARK S.p.a. e SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l. a terzi, da determinarsi in sede di esecuzione;
4) delle somme di denaro integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla SEAPARK S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo; nonché delle somme ad essi corrisposte senza alcuna valida giustificazione economica e non registrate nelle scritture contabili societarie, da determinarsi in sede di esecuzione;
5) dei conti correnti bancari intestati alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), delle controllanti CONSULT FIN S.r.l. e B.M.P. S.r.l.; delle società S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. e I.T. & S. S.p.a.;

6) dei conti correnti personali intestati e/o in uso agli indagati Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, Rovello Giovanna.

Nella **seconda richiesta cautelare** il P.M., per i reati contestati agli indagati ai capi A1) e A2), **non ha chiesto alcuna misura cautelare reale.**

Nella **terza richiesta cautelare** il P.M., per tutti i reati contestati agli indagati ai capi A), B), C), D), E), **ritenendo:**
che il sito industriale ex Ideal Standard inerisce anche ai reati sopra ipotizzati, in quanto strumentale all'attuazione del programma delittuoso ideato ed attuato dal gruppo;
che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione è stata appositamente costituita la società ENERGY PLUS S.r.l., e sono stati impiegati strutture e beni della società, e conti correnti intestati ed in uso alla stessa;
che, altresì, per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione risultano accreditate dalla ENERGY PLUS, per mani di chi l'amministra e rappresenta, somme di denaro su conti correnti bancari intestati ed in uso all'indagato Santopietro Giovanni Paolo;
che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo sui predetti beni siano posti in essere dagli indagati atti e/o operazioni volte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale;
che i beni suddetti, comunque, sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate;
che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
ha chiesto il sequestro preventivo:
del sito industriale ex Ideal Standard;
delle quote sociali, della struttura e dei beni aziendali della società ENERGY PLUS S.r.l.;
dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla società ENERGY PLUS S.r.l.. e degli indagati Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, impiegati per il compimento delle illecite condotte descritte nella provvisoria imputazione, da individuarsi specificamente in sede di esecuzione,
delle somme di denaro indebitamente corrisposte dalla ENERGY PLUS S.p.a. al Santopietro Giovanni Paolo, da determinarsi in sede di esecuzione;
del conto corrente bancario intestato ed in uso a Santopietro Giovanni Paolo sul quale risultino essere accreditate somme di denaro in suo favore dalla ENERGY PLUS S.r.l. ovvero da soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e rappresentanza della società.

Per quanto riguarda le richieste di **sequestro preventivo**, va ricordato che, come è noto, per giustificare il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus commissi delicti", vale a dire l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato (cfr. Cass. Pen. 15.4.1992, Marsiglia), non essendo estensibili alle misure cautelari reali le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali indicate nell'art. 273 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 25.3.1993, Gifuni), ed è altresì necessario che riguardi una cosa pertinente al reato, e cioè quella che è servita a commettere il reato o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo oppure che sia strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa (cfr. Cass. Pen. 11.2.1993, Bertelli; Cass. Pen. 1.3.1993, Verdoliva), non essendo, d'altra parte, di ostacolo all'adozione del sequestro preventivo nè il fatto che si tratti di cosa già soggetta a sequestro probatorio (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 14.12.1994, Adelio) nè il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato (cfr. Cass.

Pen. 25.2.1994 Anselmi; Cass. Pen. Sez. Un. 20.3.2003 n. 12878), purchè sussista il "periculum" cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, c.p.p. (e cioè il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato ovvero agevolare la commissione di altri reati), oppure si tratti di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 321, commi 2 e 2 bis c.p.p..

Orbene, ricapitolando le considerazioni in precedenza esposte (allorché sono stati esaminati tutti i reati posti a base delle richieste cautelari personali e reali in esame), per quanto riguarda le richieste di applicazione di **misure cautelari reali**, devono ritenersi sicuramente sussistenti, come già detto, i gravi indizi di colpevolezza e quindi, quanto meno, deve ritenersi sicuramente sussistente il **fumus commissi delicti** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), F), H), L), M), N), O), P), Q), R), T), U), V), Z)** della prima richiesta cautelare, e in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), D), E)** della terza richiesta cautelare, nonché in ordine ai **reati di cui ai capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare (ma per questi ultimi il P.M. non ha avanzato alcuna richiesta di sequestro preventivo).
Deve invece ritenersi insussistente, per le ragioni in precedenza esposte, il **fumus commissi delicti** in ordine ai **reati di cui ai capi A), D), E), G), I), S), W), Y)** della prima richiesta cautelare, e in ordine al **reato di cui al capo A)** della terza richiesta cautelare.

Occorre ora esaminare le diverse **richieste di sequestro preventivo** avanzate dal P.M..

Per quanto riguarda la **prima richiesta cautelare**, va subito detto che non può essere accolta la richiesta di sequestro preventivo dei **suoli individuati nel capo E)** e delle **somme integranti il prezzo delle illecite operazioni di vendita dei suoli anzidetti**, in quanto, come si è rilevato in precedenza, il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E) della prima richiesta cautelare era stato già posto a base del decreto di sequestro preventivo emesso nel procedimento in esame da questo Giudice in data 29.10.2004 e, all'esito delle impugnazioni proposte dalle parti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale reato non può ritenersi neanche astrattamente configurabile, con la conseguente formazione del giudicato cautelare che, in mancanza di elementi nuovi, preclude qualsiasi nuovo esame degli stessi fatti.

Per quanto riguarda la richiesta di sequestro preventivo dei **conti correnti bancari** intestati alla società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), alle controllanti CONSULT FIN S.r.l. e B.M.P. S.r.l., alle società S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. e I.T. & S. S.p.a., e dei conti correnti personali intestati e/o in uso agli indagati Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, Rovello Giovanna, occorre fare le seguenti considerazioni.
Il P.M. ha avanzato tale richiesta di sequestro preventivo ritenendo: che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione sono stati utilizzati conti correnti intestati ed in uso alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), CONSULT FIN S.r.l., B.M.P. S.r.l., S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l., I.T. & S. S.p.a. e, comunque, nella disponibilità degli indagati sopraindicati; che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo gli indagati compiano sui beni suddetti atti di disposizione patrimoniale e comunque operazioni negoziali atte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale; che i beni suddetti sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate; che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato; che ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., deve essere assicurata la confisca delle somme di denaro integranti il profitto dei contestati reati.

Va subito detto che, in relazione ai suddetti conti correnti, per quanto attiene al prospettato pericolo gli indagati compiano sui suddetti beni atti di disposizione patrimoniale, è evidente che si tratta di un'esigenza da tutelare, eventualmente, con il sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., che però non è stato richiesto (né poteva essere richiesto nell'attuale fase procedimentale).
Parimenti, non vi è spazio per il sequestro c.d. impeditivo di cui al 1° comma dell'art. 321 c.p.p., che, come è noto, è uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.5.2004-9.7.2004 n. 29951, Focarelli ed altri); nel caso di specie, non è stato prospettato dal P.M. (né si evince dagli atti) in che modo la mera disponibilità dei suddetti conti correnti possa aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati.
Per quanto riguarda il sequestro preventivo dei conti correnti finalizzato alla confisca facoltativa di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., è noto che, relativamente alle cose che sono servite o sono state destinate a commettere i reati, è sufficiente l'esistenza di un nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia specificamente predisposta fin dall'origine per l'azione criminosa (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 29.10.1996 n. 3334, Oliverio).
Nel caso di specie è evidente che, sotto tale profilo, i conti correnti vengono in rilievo esclusivamente in relazione ai reati dai quali è conseguito un profitto per gli indagati e, relativamente a tali reati, vengono in rilievo solo ove in concreto siano serviti ad assicurare tale profitto agli indagati, ragion per cui l'attenzione deve essere posta principalmente sulle somme di denaro che costituiscono il profitto dei reati e solo indirettamente sui conti correnti sui quali tali somme sono transitate.
Pertanto la richiesta di sequestro preventivo dei conti correnti deve essere esaminata congiuntamente alle altre istanze aventi ad oggetto somme di denaro avanzate dal P.M. nella prima richiesta cautelare, e cioè le richieste di sequestro preventivo delle **somme di denaro** indebitamente corrisposte dal 1°.01.1999 ad oggi in favore delle società IDEAL STANDARD S.r.l., SEAPARK S.p.a., I.T. & S. S.p.a., a titolo di trattamento di indennità di mobilità ed integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991 e delle **somme di denaro** integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla SEAPARK S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo, nonché delle **somme** ad essi corrisposte senza alcuna valida giustificazione economica e non registrate nelle scritture contabili societarie.
E' noto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono il profitto del reato deve ritenersi ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.3.2003 n. 23773, Madaffari).
E' evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 1.2.1995 n. 4289, Carullo).
Deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il denaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito, nel senso che si deve trattare di utilità creata, trasformata o acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa, dovendo invece escludersi collegamenti esclusivamente congetturali (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.5.2004-9.7.2004 n. 29951, Focarelli ed altri).

Quindi, tra i reati della prima richiesta cautelare per i quali si ritiene sussistente il fumus commissi delicti, si devono prendere in considerazione soltanto quelli in cui è stato ipotizzato il concreto conseguimento di un profitto, e cioè quelli di cui ai **capi B), C), F), N), Q), V), Z).**

Orbene, per quanto riguarda il reato di cui al **capo B)**, va evidenziato che il profitto della corruzione aggravata consiste nella ricezione da parte di Rovello Giovanna di "denaro e altre utilità (tra cui arredi da bagno per sé e i propri familiari)". Appare evidente che in questo caso l'indicazione del profitto è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti, mentre per gli arredi da bagno manca sia una specifica richiesta di sequestro sia la determinazione del loro valore ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter c.p., ragion per cui si impone il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione a tale imputazione.

Per quanto riguarda il reato di cui al **capo C)**, va rilevato che il profitto della truffa aggravata consiste nella corresponsione alla Ideal Standard S.r.l. del trattamento di mobilità e di integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991, e, segnatamente, nell'indebita corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria pari a lire 2.618.150.000 per un totale complessivo di 405.960 ore, il cui pagamento veniva autorizzato dall'INPS di Salerno.
Analogamente, per quanto riguarda il reato di cui al **capo N)**, va rilevato che il profitto della truffa aggravata consiste nell'indebito riconoscimento alla Seapark S.p.a., in conformità all'art. 41 della legge finanziaria n.289/2002, della proroga del trattamento di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, per n.31 unità, per il periodo 31.01.2003/31.12.2003; nonché, per effetto del D.M. n. 32305 del 9.05.2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativo al periodo 1.02.2003/31.01/2004 e D.M. 32321 del 9.05.2003 di autorizzazione alla corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in favore di n.78 unità lavorative per il periodo 1°.02.2003/31.07.2003, nell'indebita erogazione del trattamento suddetto (per un totale di n.80.325 ore): si tratta con tutta evidenza di somme di denaro agevolmente quantificabili in sede di esecuzione.
Per le somme specificamente individuate al **capo C)** e agevolmente quantificabili in relazione al **capo N)**, va evidenziato che tali somme sono state materialmente erogate ai lavoratori delle società Ideal Standard S.r.l. e Seapark S.p.a., ovviamente estranei ai reati ipotizzati, ragion per cui non possono essere sottoposte né al sequestro c.d. impeditivo (non essendo naturalmente ravvisabile il pericolo che la disponibilità di tali somme da parte dei lavoratori, estranei ai fatti, possa aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati) né al sequestro finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2 e 2 bis, c.p.p., 240, comma 1, c.p. e 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter, comma 1 prima parte, c.p., (ostandovi il disposto di cui agli artt. 240, comma 3, c.p. e 322 ter, comma 1 prima parte, c.p., trattandosi di beni appartenenti a persone estranee al reato).
Trattandosi però di reati di truffa aggravata consumati dopo l'entrata in vigore (in data 26.10.2000) della Legge 29.9.2000 n. 300, pubblicata sulla G.U. del 25.10.2000 (sul punto, cfr. artt. 15 e 16 di tale legge), si può e si deve procedere al sequestro dei beni di cui gli indagati di tali reati abbiano la disponibilità per un valore corrispondente a tali profitti, ai sensi degli artt. 321, comma 2 e 2 bis, c.p.p., e 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter, comma 1 ultima parte, c.p..
Invero, in tema di confisca obbligatoria, l'art. 322 ter c.p., introdotto dall'art. 3 Legge 29.9.2000 n. 300, pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro bene sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 1.10.2002 n. 32797, P.M. in proc. Silletti M.).
Orbene, nel caso di specie, è proprio l'impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca delle somme di denaro profitto dei reati di truffa ipotizzati ai capi C) e N) della prima richiesta cautelare (in quanto finite nella disponibilità di persone estranee a tali reati) ad imporre il sequestro dei beni di cui gli indagati di tali reati abbiano la disponibilità per un valore

corrispondente a tali profitti, ovviamente nell'ipotesi in cui non si riesca a sequestrare tali somme presso le società Ideal Standard S.r.l. e Seapark S.p.a., che le hanno illecitamente percepite.

Per quanto riguarda il reato di cui al **capo F)**, va rilevato che il profitto della ipotizzata concussione consiste nell'indebita dazione da parte della Seapark S.p.a., per effetto delle abusive condotte poste in essere dai pubblici ufficiali, delle **somme di denaro** integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla Seapark S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo così come analiticamente indicato nell'imputazione.
In relazione a tali somme va disposto il sequestro c.d. impeditivo, sussistendo il concreto pericolo che la disponibilità di tali somme da parte di Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo, sicuramente cose pertinenti al reato nel senso innanzi specificato, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto consentirebbe la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalla norma incriminatrice in contestazione attraverso la definitiva acquisizione delle somme di denaro illecitamente percepite.
Con riferimento invece alla richiesta di sequestro delle somme ad essi corrisposte senza alcuna valida giustificazione economica e non registrate nelle scritture contabili societarie, appare evidente che in questo caso l'indicazione dei profitti è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti.

Per quanto riguarda il reato di cui al **capo Q)**, va rilevato che il profitto della truffa aggravata consiste nel riconoscimento di una serie di vantaggi patrimoniali in favore della Seapark S.p.a., della San Marco Immobiliare S.r.l., della Cereal S.a.s. di Maiolica Antonio e della I.T. & S. S.p.a.. Appare evidente che in questo caso l'indicazione dei profitti è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti, e la mancata determinazione del valore di tali profitti non consente di procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 640 quater c.p., ragion per cui si impone il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione a tale imputazione.

Analogamente, per quanto riguarda i reati tributari di cui ai **capi V), Z)** va rilevato che il profitto consiste nell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto effettuata mediante la formazione e l'utilizzazione delle fatture false indicate nelle predette imputazioni. Appare evidente che anche in questo caso l'indicazione dei profitti è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti, ragion per cui si impone il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione a tali imputazioni.

Nella **seconda richiesta cautelare** il P.M., per i reati contestati agli indagati ai capi A1) e A2), non ha chiesto alcuna misura cautelare reale, ragion per cui, ovviamente, non può essere emesso alcun provvedimento da parte di questa A.G., e ciò alla luce del principio della domanda cautelare reale desumibile dall'art. 321, comma 1, c.p.p..

Nella **terza richiesta cautelare** il P.M., per tutti i reati contestati agli indagati ai capi A), B), C), D), E), ha chiesto il sequestro preventivo:
del sito industriale ex Ideal Standard;
delle quote sociali, della struttura e dei beni aziendali della società ENERGY PLUS S.r.l.;
dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla società ENERGY PLUS S.r.l.. e degli indagati Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, impiegati per il compimento delle illecite condotte descritte nella provvisoria imputazione, da individuarsi specificamente in sede di esecuzione,
delle somme di denaro indebitamente corrisposte dalla ENERGY PLUS S.p.a. al Santopietro Giovanni Paolo, da determinarsi in sede di esecuzione;

del conto corrente bancario intestato ed in uso a Santopietro Giovanni Paolo sul quale risultino essere accreditate somme di denaro in suo favore dalla ENERGY PLUS S.r.l. ovvero da soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e rappresentanza della società.
Tale richiesta è stata avanzata dal P.M. ritenendo: che il sito industriale ex Ideal Standard inerisce anche ai reati sopra ipotizzati, in quanto strumentale all'attuazione del programma delittuoso ideato ed attuato dal gruppo; che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione è stata appositamente costituita la società ENERGY PLUS S.r.l., e sono stati impiegati strutture e beni della società, e conti correnti intestati ed in uso alla stessa; che, altresì, per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione risultano accreditate dalla ENERGY PLUS, per mani di chi l'amministra e rappresenta, somme di denaro su conti correnti bancari intestati ed in uso all'indagato Santopietro Giovanni Paolo; che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo sui predetti beni siano posti in essere dagli indagati atti e/o operazioni volte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale; che i beni suddetti, comunque, sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate; che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato.
In precedenza sono state esposte le ragioni per le quali deve ritenersi sicuramente sussistente, quanto meno, il **fumus commissi delicti** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), D), E)** della terza richiesta cautelare, e deve invece ritenersi insussistente il fumus commissi delicti in ordine al reato di cui al capo A) di tale richiesta.
Occorre ora verificare se sussistano o meno le altre condizioni richieste dall'art. 321 c.p.p. per l'emissione del decreto di sequestro preventivo in relazione alle diverse richieste avanzate dal P.M..

Va subito detto che, per quanto riguarda la richiesta di sequestro preventivo del sito industriale ex Ideal Standard, sussistono sicuramente i presupposti per il sequestro c.d. impeditivo di cui al 1° comma dell'art. 321 c.p.p., che, come è noto, è uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.5.2004-9.7.2004 n. 29951, Focarelli ed altri).
Invero, in relazione ai suoli ex Ideal Standard in area A.S.I. del Comune di Salerno (da individuarsi più dettagliatamente in sede di esecuzione) sui quali dovrà essere costruita ed esercitata la centrale termoelettrica, con le opere annesse, di cui ai capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare, va sicuramente disposto il sequestro c.d. impeditivo, sussistendo il concreto pericolo che la disponibilità di tali suoli da parte della Energy Plus S.r.l., sicuramente cose pertinenti al reato nel senso innanzi specificato, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto consentirebbe la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalle norme incriminatrici in contestazione, attraverso la definitiva trasformazione illegittima del territorio e il definitivo conseguimento degli ingiusti vantaggi patrimoniali derivanti dalle illecite condotte criminose ipotizzate.
In relazione a tali suoli va altresì disposto il sequestro finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p., 240, comma 1, c.p., trattandosi di cose che sono servite e sono state destinate a commettere i reati ipotizzati, ed essendo noto che, relativamente a tali cose, è sufficiente l'esistenza di un nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia specificamente predisposta fin dall'origine per l'azione criminosa (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 29.10.1996 n. 3334, Oliverio).